

Art. 12. — È sostituito col seguente:

« Al sottufficiale che abbia compiuto 12 anni di servizio e che non intenda proseguire nel servizio alle armi, vien dato, quando non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di rafferma con soprassoldo, un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi.

« Egli potrà, a sua domanda, essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell'impiego stesso, ma soltanto col grado e col soprassoldo di rafferma posseduti al momento in cui acquista il diritto all'impiego, qualunque sia il tempo per cui rimanga ancora nelle armi. Egli sarà ammesso a successive rafferme di un anno e, all'atto in cui sarà nominato all'impiego, verrà prosciolto dalla rafferma in corso.

« I sottufficiali rimasti alle armi dopo il dodicesimo anno di servizio senza aver chiesto impiego civile, non potranno aspirare a tale impiego se non nel caso in cui cessino d'autorità dal servizio militare senza pensione di riforma o di riposo ».

Art. 14. — È sostituito col seguente:

« I sottufficiali raffermati con soprassoldo stati riammessi in servizio non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di aver terminata la ferma o la rafferma in corso al momento in cui compiono il 12° anno di servizio. Ad essi sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 12 per quanto riguarda la permanenza alle armi fino al conseguimento dell'impiego ».

Art. 21. — Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I capi-fanfara di cavalleria ed i maestri di scherma idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi marescialli quando nel corpo cui appartengono venga promosso a detto grado un furiere maggiore meno anziano in grado di loro, o, quando compiano 15 anni di servizio.

« Il maresciallo che cessa a sua domanda dall'impiego di sottufficiale di maggioranza, è esonerato di autorità da detto grado ».

Art. 25. — Il secondo comma è sostituito col seguente:

« I sottufficiali che abbiano optato per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi fino al conseguimento dell'impiego continuando a fruire del soprassoldo annuo che ora godono, ma rimanendo esclusi dal-

l'avanzamento. Coloro però che non accettino l'impiego loro offerto dovranno essere congedati in attesa degli altri che lo avessero chiesto ».

MINISCALCHI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISCALCHI, *presidente della Commissione*. Le modificazioni all'articolo 25 non hanno più ragione d'essere.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Precisamente, non hanno più ragione d'essere.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo primo, dal quale deve essere eliminata la modificazione all'articolo 25 della legge.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

MINISCALCHI, *presidente della Commissione*. Anche l'aggiunta della Commissione all'articolo 2 è ritirata.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 2 come fu proposto dal Ministero così formulato:

Art. 2.

Dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, viene abolito l'articolo 30 del testo unico (articolo 18 della legge 3 luglio 1902, n. 266).

(È approvato).

Art. 3.

A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti, di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero; e la Corte dei conti dovrà prima della registrazione dei decreti di nomina a siffatti posti assicurarsi della esatta osservanza delle leggi medesime.

MINISCALCHI, *presidente della Commissione*. C'è la proposta Albasini.

PRESIDENTE. È vero!

A questo articolo 3 gli onorevoli Albasini-Serosati, Rubini, Croce, Cornaggia, Galino Natale, Rizzetti, Botteri, Guastavino, Cavagnari e Jatta propongono questa sostituzione. Alle parole « e la Corte dei conti dovrà ecc. », propongono di sostituire le seguenti: « uguale comunicazione sarà fatta alla Corte dei conti, affinché essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime ».